

**COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO
ZONA VII**

Fiumata di Petrella Salto

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

OGGETTO : ACCORDO CON LA REGIONE LAZIO PER SOSTENERE L'UTILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DELLA COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2002 N. 21.

N. 50

DEL 30.12.2011

L'anno **DUEMILAUNDICI** addi 30 del mese di **DICEMBRE** alle ore 11,00 seg.ti, in Fiumata di Petrella Salto e nella consueta sala delle adunanze, convocata nelle forme consuete, la giunta esecutiva della Comunità Montana si è ivi riunita.

			Fatto l'appello nominale risultano	
			PRESENTE	ASSENTE
1.	RINALDI	Carmine Presidente	X	0
2.	MOZZETTI	Sergio Assessore	X	0

Assiste all'adunanza il Segretario D.ssa Silvia RIDOLFI.

Il **PRESIDENTE, ING.** Carmine Rinaldi, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: ACCORDO CON LA REGIONE LAZIO PER SOSTENERE L'UTILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DELLA COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO AI SENSI DELLA L.R. 22.07.2002 N. 21.

LA GIUNTA

PREMESSO:

- che la Regione Lazio ha stipulato in data 15.07.2011 con il Ministero del Lavoro una Convenzione diretta a consentire la realizzazione degli interventi previsti dalla DGR n. 53 del 11.2.2011 avente ad oggetto L.R. n. 21/2002...", finalizzati anche alla fuoriuscita dei lavoratori socialmente utili, a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, dal bacino di pertinenza regionale, e pertanto alla chiusura del "bacino" degli LSU della Regione Lazio entro il 31.12.2011;
- che la Regione Lazio ha proposto agli enti utilizzatori di LSU la sottoscrizione di un accordo per sostenere l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della citata L.R. n.21/2002;

RILEVATA l'importanza che ha avuto per la Comunità Montana l'utilizzo degli LSU in quanto ha consentito di garantire l'erogazione di servizi per i cittadini, quali, in particolare, i servizi finalizzati allo svolgimento in forma associata di funzioni in campo sociale, culturale e dello sviluppo turistico locale, come documentato nelle delibere con cui i progetti sono stati puntualmente approvati alle rispettive scadenze;

VISTO lo schema di accordo (allegato alla presente) concordato con il Direttore Vicario dell'Area Attuazione Politiche del Lavoro della Regione Lazio e il Presidente della Comunità Montana Salto Cicolano, nel quale si prevede la garanzia della copertura finanziaria costituita dal FONDO SOCIALE EUROPEO"(somme impegnate con Avvisi destinati ai beneficiari finali individuati come "fasce deboli del mercato del lavoro", così come dettato dal regolamento (CE) 800/2008), per l'assunzione a tempo determinato e parziale dei lavoratori LSU ancora in carico ai progetti della Comunità Montana;

RILEVATO:

- la Circolare n.3/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica: art. 36 del D.Lvo n.165/2001, che consente di derogare ai vincoli sulle assunzioni di personale con contratti di lavoro flessibili nel caso in cui la relativa spesa sia a carico di fondi comunitari;
- la deliberazione n. 36/PAR/2011, adottata dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia:"...*le spese finalizzate all'aumento di utilizzo orario del LSU impegnati in progetti presso gli Enti utilizzatori, a valere sulle risorse statali del fondo sociale europeo a destinazione vincolata per le politiche attive del lavoro, non incidano sulla situazione finanziaria del Comune destinatario nella misura in cui detti contributi siano a carico del bilancio regionale (o statale, o dell'Unione Europea) e non comportino alcun aggravio per*

l'Ente. Pertanto, le relative quote, in quanto assicurate da una specifica fonte di finanziamento proveniente ab externo del bilancio comunale, devono essere escluse dal computo della spesa di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/06 e, quindi, devono considerarsi neutre da un punto di vista finanziario".

- Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Linee guida al monitoraggio al bilancio di previsione 2010", Delibera 9/2010, dove esclude le spese di personale completamente a carico di altri enti, dalle componenti da considerare nella determinazione della spesa di personale.
- Legge di Stabilità 12/11/2011, N° 183 (Legge di stabilità per l'anno 2012) la quale all'art. 4, comma 103, modifica l'art. 76 comma 7, che stabilisce " *E' fatto divieto agli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. I restanti Enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente".*

CONSIDERATO che tale ultima precisazione legislativa (che per assunzioni si intende solo l'assunzione a tempo indeterminato) dirima le diverse interpretazioni intervenute in materia, e che pertanto il calcolo della spesa di personale corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente non si applichi alle forme di lavoro flessibili, tanto più se finanziate da Risorse del Fondo Sociale Europeo, bensì si riferisca a quelle tipologie di assunzioni che determinano un consolidamento della spesa e quindi delle sole attività lavorative a tempo indeterminato;

CONSIDERATO altresì che la Regione Lazio ha avviato il processo di riordino delle Comunità Montane con la L.R. n. 20/2008, e pertanto è opportuno verificare preventivamente la compatibilità di quanto oggetto del presente atto con l'eventuale nuovo e diverso assetto istituzionale e finanziario in corso di definizione;

RITENUTO pertanto che, effettuate le verifiche di cui sopra, si potranno adottare gli atti necessari a dare attuazione allo schema di accordo concordato con la Regione Lazio e finalizzato all'utilizzazione dei lavoratori LSU già inseriti nei progetti della Comunità Montana ai sensi del D.lvo 81/2000, mediante le forme contrattuali flessibili, nei limiti e con le procedure consentite dalla vigente normativa, e in assenza di posti in dotazione organica, in quanto trattasi di attività relative a progetti specificamente finanziati;

VISTO:

- il "Programma Operativo" 2010-2012 approvato con la suddetta DGR ai fini della stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'art. 4 della L.R. n. 21/2002;

- il D.Lvo n. 81 del 28.02.2000 "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art.45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144";

Tutto cio' premesso e acquisiti i pareri dei responsabili del servizio finanziario ed amministrativo, si sensi dell'art. 49 del D.Lvo n. 267/2000;

Ad unanimita' di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare " Lo schema di accordo per sostenere l'utilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili della Comunità Montana, ai sensi della Legge Regionale del 22.7.2002 n. 21" che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di dare mandato al Presidente di trasmettere il presente atto alla Direzione Regionale Formazione e Lavoro, nonché alla Direzione Regionale agli enti locali e sicurezza;
4. Di stabilire che dopo l'approvazione dell'accordo di cui al precedente punto 2) da parte dei competenti organi regionali e l'adozione da parte della Comunità Montana del bilancio di previsione per l'anno 2012, si potrà dare seguito al presente provvedimento;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva nei modi di legge.



**Assessorato Lavoro e Formazione
Direzione Regionale Formazione e Lavoro
Area DB/05/12**

**ACCORDO PER SOSTENERE L'UTILIZZAZIONE DEI LAVORATORI
SOCIALMENTE UTILI DELLA COMUNITA' MONTANA SALTO
CICOLANO AI SENSI DELLA L.R. DEL 22 LUGLIO 2002 N. 21.**

Il giorno 30 del mese di DICEMBRE dell'anno 2011, presso la sede della Regione Lazio, in sede Rosa Raimondi Garibaldi, 7 in Roma

Tra

La **REGIONE LAZIO**, rappresentata in questo atto dal Dirigente dell' "Area Attuazione Politiche del Lavoro e della Formazione" Dott. Brunello Capriolo

E

L' Ente gestore del PROGETTO LSU, **COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO**, rappresentato in questo atto dal Presidente Ing. Carmine Rinaldi in qualità di rappresentante legale

Vista

- La scheda sinottica in allegato

Premesso che

Il "bacino" LSU dell'Ente **COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO** è di N. 30 Unità

Considerato

___ la necessità ed urgenza di dover procedere alla soluzione del problema relativo alla situazione occupazionale dei Lavoratori Socialmente Utili di competenza dell'Ente Comunità Montana Salto Cicolano;

___ che è specifico interesse delle parti di individuare soluzioni finalizzate prioritariamente alla stabilizzazione occupazionale degli LSU mediante assunzioni a tempo indeterminato e/o all'utilizzazione (durata sessanta mesi punto n. 7 della D.G.R. n. 352/2011) mediante contratti a tempo determinato e ad altre forme di sostegno per accompagnare la fuoriuscita degli LSU dal progetto della Comunità Montana Salto Cicolano.

Si conviene e si stipula quanto segue:

- a) la **Regione Lazio** si impegna a garantire la copertura finanziaria, costituita attraverso risorse provenienti dal **FONDO SOCIALE EUROPEO**, finalizzata all'assunzione mediante contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, a 18 ore settimanali, di ciascun lavoratore L.S.U. che opera presso per la **COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO**, o diverso soggetto che a questi subentrerà in caso di riforma sull'associazionismo o per riforma dello stato giuridico delle comunità montane, per la durata di anni due e mesi dieci, con decorrenza a partire dalla data di inizio di ciascuna utilizzazione, dell'importo corrispondente alla retribuzione annua spettante secondo la categoria economica di appartenenza ai sensi del vigente CCNL – Comparto Enti Locali, incluse le spese per gli oneri previdenziali ed accessori ed ogni altra spesa connessa;
- Le parti sono consapevoli che solo il ricorso a risorse provenienti dal **FONDO SOCIALE EUROPEO** consentono di andare in deroga ai vincoli imposti dalla normativa vigente relativa a "**procedure di assunzione di personale a qualsiasi titolo e a qualsiasi tipologia contrattuale**" (legge finanziaria 2007 art. 1 comma 562, superamento del 40%



dell'incidenza delle spese del personale rispetto alle spese correnti, Legge n. 122 del 2010 art. 14 comma 9). Pertanto la copertura finanziaria con ricorso a risorse provenienti esclusivamente dal **FONDO SOCIALE EUROPEO** è ritenuta dai sottoscrittori parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

- b) la **Regione Lazio** si impegna altresì a garantire l'integrale copertura degli oneri come al comma a), nel caso in cui l'Ente conferisca espressamente, alla scadenza, ulteriore nuovo incarico per anni due;
- c) La **Regione Lazio** erogherà l'importo per il sostegno economico anticipatamente di sei mesi in sei mesi per tutta la durata di utilizzo dei lavoratori con contratto a tempo determinato nella Comunità Montana, ed in mancanza, verrà temporaneamente sospeso sia l'impiego che la corresponsione di retribuzione;
- d) La **Comunità Montana** si obbliga a far pervenire comunicazione di assunzione a tempo determinato e successivamente a rendicontare, per ogni esercizio finanziario, alla Regione Lazio, le spese effettivamente sostenute e a comunicarne tempestivamente ogni variazione intervenuta.

Letto, confermato e sottoscritto.

REGIONE LAZIO
Dott. Brunello Capriolo

COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO
Ing. Carmine Rinaldi

Roma, 30 dicembre 2011



**SCHEDA RIASSUNTIVA PER IL PIANO DELLE ASSUNZIONI,
DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E DEL LAVORO AUTONOMO
ENTE COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO**

AGGIORNAMENTO STATO ATTUALE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI		N°
NUMERO LSU IN CARICO ALLA COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO		30
NUMERO LSU ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO ENTRO DICEMBRE 2011		
LSU ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO ENTRO DICEMBRE 2011		
LSU ASSUNTI ENTRO DICEMBRE 2011 PRESSO ALTRO ENTE O PRIVATO	ASL Rieti	1
	TOTALE ASSUNZIONI	
	1. DIMISSIONI VOLONTARIE	19
	2. DIMISSIONI PER RICHIESTA LAVORO AUTONOMO	
	TOTALE DIMISSIONI	
LSU NON ASSUNTI E NON DIMISSIONARI		10
FINANZIAMENTO FUORIUSCITA VOLONTARIA		
FINANZIAMENTO PER LAVORO AUTONOMO		
FINANZIAMENTO C/O PRIVATI		
FINANZIAMENTO ENTI ANNO 2011		
FINANZIAMENTO ANNI SUCCESSIVI		

REGIONE LAZIO
Brunello Capriolo

Comunità Montana Salto Cicolano
Carmine Rinaldi

ROMA, 30 dicembre 2011

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

F.to **IL SEGRETARIO**
D.SSA SILVIA RIDOLFI

F.to **IL PRESIDENTE**
Ing. Carmine Rinaldi

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore Amm.vo

F.to **D.ssa Silvia Ridolfi**

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.

Il Responsabile del Settore Fin.rio

F.to **Rag. Mirella DE ANGELIS**

PUBBLICAZIONE E SPEDIZIONE DELL'ATTO

Si attesta che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio della Comunità Montana dal 10 GEN. 2012 al 24 GEN. 2012 per quindici giorni consecutivi.

Li 10 GEN. 2012

IL SEGRETARIO

F.to **D.ssa Silvia Ridolfi**

COPIA CONFORME

è copia conforme all'originale, si rilascia per uso d'ufficio

Li _____

IL SEGRETARIO

D.ssa Silvia Ridolfi

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con nota n° 51 del 10.01.2012. La stessa è divenuta esecutiva ai sensi del D.L.vo 267/2000 il 30.12.2011

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo 267/2000)
- in quanto confermata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio (art. 127, comma 2, D.L.vo 267/2000)

Li, 10 GEN. 2012

F.to **IL SEGRETARIO**

Sottoposta al controllo eventuale
Ai sensi del T.U. D.Lvo n° 267/2000

- per iniziativa della Giunta Comunitaria
(art. 17, comma 34)
- per richiesta dei Consiglieri

(art. 17, comma 38)

IL SEGRETARIO

f.to _____